il N. di Potocollis la Givnimo la sui si sisperda

## CIRCOLARE N 12

Roma: 2 febbraio

1901

Ministero del Ecsoro RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Revisori e Sindaci
in rappresentanza dell'Amministrazione del Tesoro

LORO SEDI

Risposta a nota del ....

Divisione\_\_3^\_\_\_ Grot: N=\_\_109176\_\_Allogati\_\_

OGGETTO: Legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accompagno alla legge finanziaria per il 1994.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, ha introdotto norme fortemente innovative in materia di spesa e di entrate.

In tale contesto normativo assume rilevanza l'art. 6 dedicato, tra l'altro, alla rinegoziazione dei contratti pubblici, il quale, in particolare prevede:

- il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con possibilità di deroga per il rinnovo al medesimo contraente purchè sia concordata una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza;
- i criteri di approvazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, i cui prezzi non possono essere superiori a quelli di riferimento indicati in appositi elenchi;
- le modalità cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi per la stipula di contratti di appalto di opere pubbliche;
- la sottoposizione a "giudizio di congruità", da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, dei contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della legge in

argomento prevedendo la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario competente;

- la revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e dei contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della legge in parola, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari di riferimento predeterminati ai sensi dei commi 2 e 17 della legge medesima;
- il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31 della legge in questione;
- la nullità di tutti i contratti stipulati in violazione dei divieti previsti nell'articolo.

Tutto ciò premesso, considerata la notevole portata delle misure previste dalla normativa di che trattasi, dalla quale debbono discendere risparmi di spesa pubblica, le SS.LL. avranno cura di svolgere ogni idonea azione nei confronti degli organi responsabili degli enti, istituti, organismi pubblici, ecc., presso cui svolgono le funzioni di riscontro, affinchè questi gultimi si attengano scrupolosamente alle predette disposizioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Mond.